

FEDERICO BONATO
Dott. Commercialista e Revisore Contabile
Ordine Dott. Comm. Ed Esp. Cont. di Rovigo n° 312 sez. A
Registro Rev. Legali. n° 148602
Via Piave, 362
35040 - Merlara (PD)
c.f. BNTFRC65R28F394R
p.i. 04025860281
e-mail federicobonato@virgilio.it
PEC federicobonato@arubapec.it

COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
VIA POSTUMIA CENTRO, N.71
31048 - SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV)

VERBALE N.09 DEL 04-06-21: CERTIFICAZIONE E PARERE SU IPOTESI (PRE-INTESA) DI ACCORDO COLLETTIVO DECENTRATO ANNO 2021 SOTTOSCRITTA IN DATA 20/05/2021 TRA I RAPPRESENTANTI DI PARTE PUBBLICA (Segretario Comunale - Responsabili di servizio 1^ e 2^ area) E LE RAPPRESENTANZE SINDACALI DEL PERSONALE DIPENDENTE.

IL REVISORE DEI CONTI

Ricevuta dall'Ente la documentazione relativa alla pre-intesa di cui all'oggetto via e-mail in data 27/05/2021,

VISTI

- l'ipotesi di accordo relativa al contratto collettivo decentrato integrativo - salario accessorio - anno 2021, del Comune di San Biagio di Callalta, siglata in data 20/05/2021;
- le relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria allegata alla documentazione di pre-intesa ricevuta via email in data 27/05/2021, sottoscritte dai responsabili di servizio;
- il C.C.N.L. dei dipendenti del comparto delle Regioni e delle AA.LL. del 21/05/2018, con particolare riferimento all'art. 8;
- Il decreto legislativo 30/03/2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) con particolare riferimento agli artt. 40 - 50;
- Il bilancio di previsione per il periodo 2021-2023, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.39 del 28/12/2020;
- Il rendiconto di gestione per l'anno 2020, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.20 del 29/04/2021;
- il D.M. 17/03/2020 in vigore dal 20/04/2020 in G.U. N.108 del 27/04/2020, emanato in attuazione dell'art.33 del D.L. n.34 del 30/04/2019, secondo il quale il limite iniziale costituito dal valore medio pro capite rispetto al personale in servizio al 31/12/2018 non è oggetto di riduzioni in caso di cessazioni superiori alle assunzioni a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza dell'art.33 del D.L. 34/2019, scattando così la salvaguardia del valore assoluto del fondo nell'anno 2016 che costituisce così l'importo minimo del trattamento accessorio nel caso i dipendenti siano diminuiti rispetto a quelli in servizio al 31/12/2018;
- lo Statuto il Regolamento di contabilità dell'Ente e l'art. 23 del d. lgs. 75/2017;
- la costituzione del Fondo delle risorse decentrate 2021 costituito con determinazione dirigenziale n.280 del 21/05/2021 costituito in € 184.394,83 al lordo della decurtazione di cui all'art.9, c.2-bis D.L. 78/2010 e art.1, c.456 L. stabilità 2014 e pari a € 6.152,28 (nel 2021);

PREMESSO

- che l'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le pubbliche amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa devono rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- che l'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che il Collegio dei Revisori effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili, richiesto anche dall'articolo 8 del CCNL 21 maggio 2018;
- che il fondo delle risorse decentrate è stato costituito ai sensi dell'art. 67, comma 1, del CCNL 21.05.2018, ed è stato approvato con determinazione n. 280 del 21/05/2021, per l'importo complessivo di €. 178.242,55 di cui € 148.339,24 parte stabile (=154.491,52-6.152,28) al netto della decurtazione permanente dall'anno 2015 e € 29.903,31 parte variabile;
- le risorse decentrate trovano copertura finanziaria nei vari capitoli di spesa relativi al costo del personale a carattere fisso e accessorio.

RILEVATO

- a) che permane l'equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio;
- b) che l'andamento dinamico della gestione, esaminato nella sua globalità, assicura l'equilibrio del bilancio;
- c) che i costi della contrattazione integrativa sono compatibili con l'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili,

CERTIFICA

- il rispetto dei vincoli derivanti dai contratti collettivi nazionali vigenti del comparto enti locali;
- la compatibilità economico-finanziaria dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale;
- la legittimità relativamente al rispetto delle competenze del contratto integrativo;
- il rispetto del contenimento delle spese in materia di impiego pubblico.

Merlara, li 04-06-2021.

Il Revisore Unico

(Dott. Federico Bonato)

Firmato digitalmente